

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con particolare riferimento all'art. 24, che riserva allo Stato la competenza sulle funzioni amministrative concernenti gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari da enti e organismi appositamente istituiti;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all'art. 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l'articolo 20, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa in data 7 agosto 2018 – registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio n. 2089 – relativo alla sua nomina a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare;
- RITENUTA** appropriata la riserva del 10% delle borse di studio a favore degli studenti diversamente abili;

CONSIDERATA l'opportunità di indire, nel quadro delle provvidenze per il personale, un concorso per il conferimento di n. 1250 borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018 a favore dei figli del personale militare dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, in attività di servizio o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo, per una spesa complessiva di € 265.000,00 che troverà copertura sul capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2019;

D E C R E T A

Art. 1

Borse di studio messe a concorso

È indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di n. 1250 borse di studio per l'anno scolastico 2017-2018 ripartite nelle seguenti classi:

- I classe n. 300 borse di studio da € 160,00 per i licenziati della scuola media inferiore che siano iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019, alla prima classe delle scuole secondarie superiori;
- II classe n. 200 borse di studio da € 180,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019, alla seconda classe delle scuole secondarie superiori;
- III classe n. 200 borse di studio da € 200,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019, alla terza classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- IV classe n. 200 borse di studio da € 230,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019, alla quarta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- V classe n. 200 borse di studio da € 250,00 per gli studenti che siano iscritti, per l'anno scolastico 2018-2019, alla quinta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
- VI classe n. 150 borse di studio da € 300,00 per gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore.

Il numero delle borse di studio messe a concorso per ciascuna classe sarà ridotto in misura pari al numero dei concorrenti destinatari della riserva per studenti diversamente abili di cui all'articolo 2. Qualora per mancanza di concorrenti non sia possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di ulteriori borse di studio ad altre categorie, a partire dalla prima classe.

Art. 2

Riserva per gli studenti diversamente abili

Il 10% del numero di borse di studio previste dal precedente articolo 1 è riservato agli studenti riconosciuti diversamente abili, portatori di una o più minorazioni corrispondenti o equivalenti a una invalidità permanente uguale o superiore al 40%, di cui alla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992.

Le borse di studio così riservate saranno oggetto di una distinta graduatoria. Qualora il numero dei concorrenti destinatari della riserva fosse complessivamente inferiore al numero di borse di studio a essi riservato, le residue borse di studio saranno reintegrate nelle categorie di cui al citato articolo 1.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli e gli orfani del personale militare, in attività di servizio o in quiescenza, dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. Sono inclusi i figli di detto personale ancorché non facenti parte del nucleo familiare del militare richiedente.

Non saranno conferite borse di studio a candidati il cui nucleo familiare superi, quale reddito per il 2017, l'imponibile IRPEF di € 49.528,00.

I candidati alle borse di studio relative alla I classe e alla VI classe che, nell'anno scolastico 2017 - 2018, hanno sostenuto gli esami di licenza media e di maturità devono aver riportato, rispettivamente, la valutazione di almeno 9/10 e 92/100, ovvero di 6/10 e 60/100 se diversamente abili.

I candidati alle borse di studio relative alla II, III, IV e V classe devono aver riportato, al termine dell'anno scolastico 2017-2018, una votazione media non inferiore a 7,5/10, ovvero a 6/10 se diversamente abili. Ai fini del computo della citata media, sono calcolati i voti riportati in tutte le materie, comprendendo condotta ed educazione fisica ed escludendo religione.

Art. 4

Compilazione e inoltro delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta e firmata dal personale militare di cui al precedente articolo 3, sull'apposito modello in allegato A al presente decreto, dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione chiesta, al Comando/Ente di appartenenza entro il termine inderogabile del 15 marzo 2019. La mancata apposizione della firma comporterà l'irricevibilità della domanda stessa.

Per i figli del personale in quiescenza, per gli orfani di un genitore o di entrambi, la domanda dovrà essere sottoscritta, rispettivamente, dal militare in quiescenza, dal coniuge superstite, dall'orfano stesso, se maggiorenne, o da chi esercita la potestà tutoria, se minorenni. Detta domanda, entro la data sopra indicata, dovrà essere presentata al Comando/Ente più vicino alla residenza del richiedente.

Il Comando/Ente di appartenenza, verificatane la regolarità (il rispetto del termine per la presentazione, l'avvenuta apposizione della firma da parte del richiedente e la completezza dei dati da indicare, nonché della documentazione prevista), provvederà a scansionare la domanda e inviarla a questa DGPM – III Reparto – Servizio Provvidenze esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (persomil@postacert.difesa.it) entro il 29 marzo 2019. Qualora il Comando/Ente non ne sia provvisto, l'invio dovrà essere effettuato dal proprio Alto Comando.

L'invio della domanda si considererà perfezionato esclusivamente con il rilascio al richiedente della ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta certificata di PERSOMIL da parte dell'Ufficio/Comando/Ente che ha curato la trasmissione della richiesta.

Nella domanda dovrà essere riportato il codice IBAN del richiedente, specificata la categoria della borsa di studio per la quale si concorre e, altresì, indicato se per il candidato sia stata avanzata altra domanda per ricevere analoga erogazione, per l'anno scolastico 2017-2018, da parte di altri Enti pubblici.

Qualora il candidato risulti vincitore di altra borsa di studio dovrà comunicarlo a questa Direzione Generale, precisando contestualmente se intende confermare la domanda presentata o accettare la borsa di studio concessagli da altro Ente pubblico.

Alla domanda può essere allegata, se in possesso del richiedente, la seguente documentazione:

- (a) certificato rilasciato dall'istituto d'istruzione competente, da cui risulti che al termine dell'anno scolastico 2017-2018 lo studente ha conseguito, a seguito di scrutinio o nella sessione di esami dello stesso anno scolastico, la promozione:

- (1) con una media di voti non inferiore a 7,5/10 (i voti devono essere specificati per ciascuna materia) o con la votazione di 9/10, ovvero, in sede di esame per il diploma di maturità, con una votazione non inferiore a 92/100;
 - (2) con una media di voti non inferiore a 6/10 (i voti devono essere specificati per ciascuna materia) o con la votazione di 6/10, ovvero, in sede di esame per il diploma di maturità, con una votazione non inferiore a 60/100 nel caso di studenti destinatari della riserva di cui al precedente articolo 2;
- (b) certificato di iscrizione per l'anno scolastico/accademico 2018-2019 alla classe immediatamente successiva a quella frequentata nell'anno precedente;
 - (c) fotocopia leggibile del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria del richiedente;
 - (d) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, nel caso vengano prodotte dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non firmate davanti all'addetto alla certificazione;
 - (e) atto o dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente l'eventuale provvedimento di adozione, di affiliazione o di riconoscimento;
 - (f) nel caso di orfano minorenni di entrambi i genitori:
 - (1) dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente gli estremi del provvedimento di nomina a tutore da parte dell'autorità giudiziaria competente;
 - (2) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato reddituale dell'orfano, qualora ne sia provvisto;
 - (g) nel caso di orfano maggiorenne di entrambi i genitori: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato reddituale;
 - (h) per quanto concerne i diversamente abili:
 - (1) modello A/SAN (da aggiornare al compimento del 18° anno di età) rilasciato dalla Commissione preposta all'accertamento dell'invalidità, completo dell'indicazione della percentuale di minorazione;
 - (2) documentazione specialistica rilasciata, da non più di un anno, da una struttura sanitaria pubblica, o privata convenzionata, con la descrizione della menomazione in atto.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono essere rilasciate sull'apposito modello allegato al presente decreto.

Le stesse, ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, sono sottoposte a controllo a campione. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del medesimo decreto presidenziale, l'eventuale controllo dal quale dovesse emergere la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, comporterà la decadenza dal beneficio concesso.

I documenti relativi alla condizione di diversamente abile (citato modello A/SAN), ove non presentati in originale, dovranno essere autenticati nelle forme previste o dichiarati copia conforme all'originale a cura dell'addetto alla certificazione designato presso l'Ente di appartenenza o altro soggetto che svolga funzioni di certificazione.

I certificati rilasciati da Istituti di istruzione all'estero dovranno essere debitamente perfezionati dalla Rappresentanza consolare italiana competente per territorio mediante la traduzione, la legalizzazione e l'attestazione del corrispondente valore in Italia.

Art. 5

Formazione delle graduatorie

La verifica di regolarità delle domande, l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, la valutazione dei titoli, la determinazione del punteggio da assegnare ai concorrenti e la formazione della graduatoria per il conferimento delle borse di studio, distinta per categorie, saranno effettuati dal Servizio Provvidenze del III Reparto della DGPM.

Qualora dal certificato A/SAN non risulti in modo chiaro e inequivocabile la percentuale di minorazione del richiedente, la documentazione sanitaria a corredo delle domande per i candidati diversamente abili sarà sottoposta all'esame di una Commissione composta da tre Ufficiali medici, designati dai rispettivi Stati Maggiori di Forza Armata.

Il punteggio per la formazione della graduatoria, costituito dalla somma dei punteggi relativi al profitto scolastico e al carico familiare, sarà attribuito come di seguito indicato.

a. Profitto scolastico

Per il profitto scolastico viene assegnato un punteggio in decimi corrispondente alla media dei voti finali riportati nell'anno scolastico 2017-2018.

b. Situazione familiare

Per il coniuge e per ogni figlio fiscalmente a carico senza mezzi autonomi di sostentamento, vengono attribuiti punti 0,10 ciascuno.

Per gli orfani, ferma restando la valutazione relativa al numero dei figli del dipendente deceduto (0,10 per ogni figlio) è riconosciuto il seguente punteggio aggiuntivo:

- | | |
|---|-------------|
| - orfano di entrambi i genitori: | punti 1,20; |
| - orfano di militare il cui coniuge non svolge attività lavorativa: | punti 0,70; |
| - orfano di militare il cui coniuge svolge attività lavorativa: | punti 0,30. |

In caso di parità di punteggio verranno preferiti, nell'ordine:

- gli orfani;
- i figli del personale militare (in attività di servizio o in quiescenza) con minore reddito complessivo del nucleo familiare;
- i concorrenti di più giovane età.

L'esito del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione delle graduatorie sul sito internet della DGPM.

Art. 6

Modalità di pagamento

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato dai Servizi Amministrativi dei Comandi di appartenenza dei richiedenti, o presso i quali è stata presentata l'istanza, come indicato al precedente Art. 4, utilizzando le risorse disponibili fino all'importo complessivo della spesa pari a € 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00).

Tale somma sarà imputata al capitolo 1264 dello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2019.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Brigadiere Generale
Massimo CROCE